ORDINANZA DELLA CORTE
8 luglio 1987 *

Nella causa 295/86,

SA Garelly, società di diritto francese, con sede in Freyming Merlebach, con l'avv. J. P. Karsenty, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Nico Schaeffer, 38, rue du Curé,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. ra Marie-José Jonczy, in qualità di agente e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento degli artt. 2 e 3 del regolamento della Commissione 9 settembre 1986, n. 2800, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sull'importazione di alcuni tipi di congelatori originari dell'URSS, accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura relativa all'importazione di alcuni tipi di congelatori originari della Iugoslavia e della Repubblica democratica tedesca e chiude la procedura stessa, nonché chiude la procedura relativa alle importazioni di alcuni tipi di congelatori (GU L 259, pag. 14),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida e G. C . Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

* Lingua processuale: il francese.

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1986, la Garelly ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento degli artt. 2 e 3 del regolamento della Commissione 9 settembre 1986, n. 2800, che accetta gli impegni assunti dalla Società Union Haushaltegeräte nell'ambito della procedura relativa all'importazione di alcuni tipi di congelatori originari della Repubblica democratica tedesca e che chiude la procedura relativa a tali importazioni.

2 La ricorrente è un'impresa francese di cui il 50% del fatturato riguarderebbe l'attività d'importatore esclusivo della Union Haushaltgeräte (esportatore della Germania orientale) per taluni tipi di congelatori.

3 A sostegno della ricevibilità, la ricorrente assume che la Commissione le aveva inviato il 13 novembre 1985 un questionario che essa aveva riempito e che sono state fatte delle indagini dalla stessa Commissione presso la sua sede sociale e conclude di essere « quindi una parte direttamente e individualmente riguardata ai sensi dell'art. 173 del trattato di Roma ».

4 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 1987, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità a norma dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura della Corte, concludendo che la Corte voglia dichiarare irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente.

5 La Commissione ribatte in primo luogo alla tesi della ricorrente basata sulla sua partecipazione alla procedura. Essa cita in proposito la sentenza 6 ottobre 1982 (Alusuisse, causa 307/81, Racc. pag. 3463), nella quale la Corte ha affermato che

la distinzione fra il regolamento e la decisione può essere basata « solo sulla natura dell'atto stesso e sugli effetti giuridici che esso produce, non già sulle modalità della sua adozione« , e precisa poi che la massima contenuta nella sentenza 28 gennaio 1986 (Cofaz, causa 169/84, Racc. 1986, pag. 391, 408) non si applica nel caso di specie giacché si trattava dei diritti dei reclamanti.

6 In secondo luogo, la Commissione osserva che, anche se la ricorrente avesse dedotto altri mezzi a sostegno della ricevibilità del ricorso, la Corte ha risolto in senso negativo la questione della ricevibilità dei ricorsi d'annullamento dei regolamenti antidumping per quanto riguarda gli importatori indipendenti, avendo deciso nelle sentenze 6 ottobre 1982, già menzionata, e 21 febbraio 1984 (Allied Corporation, cause riunite 239 e 275/82, Racc. pag. 1005) che detti regolamenti costituiscono nei confronti degli importatori indipendenti degli atti di portata generale e non decisioni che li riguardino direttamente e individualmente. A suo parere, ciò vale nel caso della ricorrente e tanto più in quanto la sussistenza del dumping è stata accertata in base al prezzo d'esportazione e non con riferimento al prezzo di rivendita praticato dall'importatore.

7 Infine, la Commissione rileva che l'importatore, dato che non è riguardato direttamente e individualmente da un dazio antidumping provvisorio o persino definitivo, benché il regolamento lo obblighi a pagare il dazio stesso, a fortiori, non lo è neppure dall'impegno di prezzo assunto dall'esportatore. A suo parere, poiché l'esportatore resta libero di assumere o no l'impegno, la situazione della ricorrente non è quindi diversa da quella che, in proposito, risulterebbe per essa da una decisione unilaterale dell'esportatore di aumentare i prezzi. Il regolamento della Commissione non fa che accettare l'impegno che le è stato offerto dall'esportatore. Quindi, il danno addotto dalla ricorrente rientra nei rapporti commerciali fra l'esportatore e l'importatore.

8 Nelle osservazioni scritte sull'eccezione di irricevibilità, la ricorrente assume che le condizioni di ricevibilità stabilite dall'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, sono soddisfatte nel caso di specie.

9 Richiamandosi alle sentenze 18 novembre 1975 (CAM SA/Commissione, causa 100/74, Racc. 1975, pag. 1393) e 15 luglio 1963 (Plaumann/Commissione, causa

25/62, Racc. 1963, pag. 199) la ricorrente sostiene che l'art. 2 del regolamento n. 2800/86 è una decisione diretta ad un terzo che la riguarda individualmente a causa della sua qualità di socio commerciale della Union Haushaltgeräte nota alla Commissione. Essa è quindi riguardata direttamente dall'art. 2 del succitato regolamento giacché il provvedimento accettato dalla Commissione prende effetto senza intervento di un atto giuridico proveniente da un terzo e adottato in forza dell'atto di cui trattasi.

10 A parte ciò, la ricorrente rileva che nella sentenza 29 marzo 1979 (ISO/Consiglio, causa 118/77, Racc. pag. 1277) la quale riguarda, a differenza della giurisprudenza menzionata dalla Commissione, l'accettazione di un impegno assunto da un esportatore, la Corte ha ammesso la ricevibilità del ricorso di un importatore per il fatto che questo e l'esportatore erano strettamente legati, in modo analogo al caso in esame.

11 Secondo l'art. 91, § 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sull'eccezione prosegue oralmente. La Corte ritiene che non occorra passare alla fase orale, e decide, a norma dell'art. 91, § 4, di statuire sull'istanza alla luce delle memorie.

12 L'art. 173, 2° comma, del trattato subordina la ricevibilità del ricorso d'annullamento proposto da un singolo alla condizione che l'atto impugnato, anche se adottato sotto forma di regolamento, costituisca in realtà una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente.

13 Per quanto riguarda il presente caso, va osservato che il ricorso mira all'annullamento, non già *delle disposizioni* del regolamento *impugnato che istituiscono* un dazio antidumping, bensì di *quelle che* recano accettazione degli impegni di prezzi assunti da un esportatore e *che sono intervenute* a norma dell'art. 10 del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa dalle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1).

14 Stando così le cose, le disposizioni impugnate si limitano ad accettare degli impegni di prezzi *offerti* dall'esportatore. Esse possono quindi riguardare direttamente e individualmente, ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato, unicamente detto operatore economico, ad esclusione di chiunque altro, necessariamente estraneo agli impegni assunti.

15 Quindi, il ricorso va dichiarato irricevibile.

Sulle spese

16 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

sentito l'avvocato generale,

LA CORTE

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 8 luglio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart